

EMAS: STRUMENTO PER LA CRESCITA DEL MERCATO VERDE

FACT SHEET



GLI ACQUISTI VERDI

Gli appalti verdi, anche definiti “Acquisti verdi” o GPP (Green Public Procurement), rappresentano quelle procedure d’acquisto di beni, servizi o forniture da parte delle Pubbliche Amministrazioni che incoraggiano e favoriscono l’utilizzo di prodotti e tecnologie a minor impatto ambientale.

Attuare una strategia di GPP significa, quindi, per le Pubbliche Amministrazioni, prediligere l’acquisto di quei prodotti e servizi che determinano un ridotto impatto sull’ambiente in tutto il loro ciclo di vita, rispetto ad altri prodotti e servizi utilizzati allo stesso scopo. Gli Enti Pubblici, in quanto al contempo “clienti” e “consumatori”, possono, inoltre, avere una forte capacità di “orientamento del mercato”.

Tramite il ricorso agli acquisti verdi, le Pubbliche Amministrazioni risultano in grado di razionalizzare gli acquisti, ridurre i consumi ed incrementare la qualità ambientale delle proprie forniture e dei relativi fornitori.

I fornitori sono infatti chiamati a rispettare la politica ambientale adottata dalle PA, visto che le procedure di approvvigionamento rappresentano l’impatto indiretto delle loro attività.



EMAS NEL NUOVO CODICE APPALTI

Tra gli strumenti che possono essere utilizzati dalle Amministrazioni pubbliche che desiderano promuovere una politica di acquisto più verde, vi è anche il Regolamento EMAS. Le politiche in materia di appalti verdi, attraverso l’inserimento di agevolazioni e criteri di premialità ambientale, trasformano EMAS in un vantaggio competitivo, premiando così le organizzazioni già registrate e promuovendo la sua diffusione presso le altre.

Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”, che ha acquistato efficacia a partire dal 1° luglio 2023, ha recepito le Direttive Europee in materia e, nel rendere più incisivi alcuni passaggi, ha voluto dare una svolta verso un’economia più verde.

Di seguito si riporta una tabella che evidenzia gli articoli “a vocazione ambientale” del nuovo Codice, sottolineando il ruolo che può svolgere EMAS in tale contesto.

EMAS E IL NUOVO CODICE (D. Lgs. 36/2023)

ISTITUTO	D. LGS. 36/2023 (in vigore)	NOTE
Garanzie per la partecipazione alla procedura	Art. 106, comma 8: conferma, rispetto al precedente codice, la previsione contenente gli sconti sulle garanzie con una riduzione del 20%, cumulabile con le altre riduzioni, quando l'operatore economico possenga la registrazione EMAS, lo schema UNI EN ISO 14001, oppure il marchio Ecolabel.	Il nuovo codice conferma l'impostazione del precedente, con una diminuzione dal 30% al 20% della riduzione dell'importo garantito a favore delle imprese registrate EMAS, cumulabile con altre riduzioni.
Criteri di sostenibilità energetica e ambientale	Art. 57, comma 2: "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica [...]. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi".	Il nuovo codice si pone in continuità con la precedente norma, rafforzandone tuttavia la portata.
Cause di esclusione non automatica	Art. 95, comma 1: "La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accertati sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato [...], agli obblighi in materia ambientale".	Completa continuità con la precedente norma.
Principi generali in materia di selezione	Art. 107, comma 2: "La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale".	Completa continuità con la precedente norma.
Offerte anormalmente basse	Art. 110, comma 2: la stazione appaltante ha il potere di escludere "l'offerta [...]" se l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi in materia ambientale".	Completa continuità con la precedente norma.
Servizi di ristorazione	Art. 130, comma 1: "la valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, tramite l'attribuzione di un punteggio premiale [...], del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di economia sostenibile (green economy), nonché dei pertinenti criteri ambientali minimi di cui all'articolo 57".	Completa continuità con la precedente norma.